



Servizio Prestazioni
Ufficio Prestazioni Integrative e Firr

**PROGRAMMA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE
DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
DI PREVIDENZA**

Anno 2016

INDICE

<i>Contributo per NASCITA o ADOZIONE</i>	<i>3</i>
<i>Contributo per MATERNITÀ</i>	<i>4</i>
<i>Contributo per ASILI NIDO</i>	<i>5</i>
<i>Contributo per SOGGIORNI ESTIVI.....</i>	<i>7</i>
<i>Contributo per LIBRI SCOLASTICI</i>	<i>9</i>
<i>Premi studio per conseguimento di OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO.....</i>	<i>10</i>
<i>Premi per TESI DI LAUREA in materia di Contratto di Agenzia e Previdenza integrativa.....</i>	<i>13</i>
<i>Contributo a pensionati enasarco in CASE DI RIPOSO</i>	<i>15</i>
<i>Contributo per assistenza a FIGLI PORTATORI DI HANDICAP.....</i>	<i>19</i>
<i>Contributo per ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE.....</i>	<i>20</i>
<i>Erogazioni straordinarie.....</i>	<i>21</i>
<i>Soggiorni terapeutici in LOCALITÀ TERMALI convenzionate</i>	<i>23</i>
<i>Contributo per SPESE FUNERARIE.....</i>	<i>28</i>
<i>Iniziative ALTA FORMAZIONE.....</i>	<i>29</i>

CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE

Art.1 – Oggetto

Per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2016 l'iscritto ha diritto ad un'erogazione da parte della Fondazione di un importo di Euro 750,00. L'importo è pari ad € 650,00 se trattasi del secondo figlio e ad € 500,00 se trattasi del terzo o ulteriore.

Art. 2 – Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere un agente in attività, alla data dell'evento, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2015 presenti un saldo attivo non inferiore a euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli anni 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- ✓ essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Adozioni

In caso di presentazione della domanda di concessione dell'assegno per adozione, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente all'atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale. Copia della sentenza di adozione dovrà essere prodotta in allegato alla domanda *on line*.

Art. 4 - Domande

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente *on line*, mediante gli istituti di patronato o previo registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Art. 5 – Decadenza del diritto

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall'evento.

Art. 6 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER MATERNITÀ

Art. 1 – Oggetto

Al fine di assistere la donna agente per la diminuzione di reddito e l'incremento degli oneri derivanti dal completamento della gravidanza, per ogni figlio nato dal 01.01.2016, l'agente donna ha diritto ad un contributo per maternità pari a euro 1.500,00. L'importo è pari ad € 1.250,00 se trattasi del secondo figlio e a € 1.000,00 se trattasi del terzo o ulteriore. Per i parti plurimi avvenuti nell'anno 2016, saranno erogati € 1.000,00 per ogni nato.

Art. 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che la richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere agente in attività, alla data dell'evento, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- ✓ essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

Art. 3 - Domande

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente *on line*, mediante gli istituti di patronato o previo registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non verranno considerate valide.

Art. 4 – Decadenza del diritto

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall'evento.

ART. 5 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASILI NIDO

Art. 1 – Oggetto

Allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione per l'anno 2016 bandisce un concorso annuale per la concessione di n. **250** assegni fino a 1.000 euro ciascuno per nucleo familiare, riservato alle famiglie di agenti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2015/2016 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute).

Art. 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere un agente in attività alla data del 1/9/2015, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, e che alla data della domanda, presenti un saldo attivo al 31 dicembre 2015 non inferiore ad euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- ✓ essere titolare di una pensione diretta Enasarco;
- ✓ essere titolare di un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini IRPEF anno 2015 non superiore ad euro 39.069,00.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 15 ottobre 2016 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 3 è la seguente:

- ✓ copia dell'attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla Scuola dell'infanzia pubblica o privata (parificata o legalmente riconosciuta);
- ✓ copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio;
- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 – Graduatoria

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione dell'assegno, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al reddito ed alla composizione del nucleo familiare, secondo quanto previsto nelle tabelle (A e B) sotto riportate. A parità di punteggio complessivo i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di età.

Tabella A: Punteggio nucleo familiare

Nucleo familiare	PUNTI
Nucleo familiare fino a 3 persone	1
Nucleo familiare di 4 persone	2
Nucleo familiare di 5 persone	3
Nucleo familiare > di 5 persone	4

Tabella B: Punteggio reddito

SCAGLIONI DI REDDITO		PUNTI
DA euro	A euro	
0	19.534,00	3
19.534,01	26.046,00	2
26.046,01	32.557,00	1
>	32.557,01	0

Art. 7 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge, su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Art. 8 - Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avverrà con *Determina* del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme.

CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI

Art.1 – Oggetto

Allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione per l'anno 2015 bandisce un concorso annuale per l'assegnazione di n. 1.000 contributi fino a 300 euro per nucleo familiare, riservato alle famiglie di agenti con figli in età da 4 a 13 anni che abbiano frequentato per almeno 15 giorni lavorativi - anche non consecutivi - i soggiorni estivi organizzati da strutture pubbliche o private nel periodo estivo da giugno a settembre 2016.

Art. 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere un agente in attività alla data di inizio del soggiorno, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- ✓ essere titolare di una pensione diretta Enasarco;
- ✓ essere titolare di un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini IRPEF anno 2015 non superiore ad euro 39.069,00.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 15 ottobre 2016 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 3 è la seguente:

- ✓ copia dell'attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla struttura organizzatrice dei soggiorni estivi, pubblica o privata;
- ✓ copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio;
- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 – Graduatoria

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione del contributo, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al reddito ed alla composizione del nucleo familiare, secondo quanto previsto dalle tabelle A e B di seguito riportate. A parità di punteggio i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di età.

Tabella A: Punteggio nucleo familiare

Nucleo familiare	PUNTI
Nucleo familiare fino a 3 persone	1
Nucleo familiare di 4 persone	2
Nucleo familiare di 5 persone	3
Nucleo familiare > di 5 persone	4

Tabella B: Punteggio reddito

SCAGLIONI DI REDDITO		PUNTI
DA euro	A euro	
0	19.534,00	3
19.534,01	26.046,00	2
26.046,01	32.557,00	1
>	32.557,01	0

Art. 7 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Art. 8 – Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avverrà con *Determina* del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI

Art.1 – Oggetto

Allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli in età scolare, la Fondazione eroga un contributo di un importo pari ad euro 100,00 per nucleo familiare, per l'acquisto di testi scolastici per l'anno di frequenza 2016/2017 per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art. 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere un agente in attività alla data del 01/09/2016, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- ✓ essere titolare di una pensione diretta Enasarco;
- ✓ essere titolare di un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini IRPEF anno 2015 non superiore ad euro 39.069,00.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, o vi sia la presenza di più figli studenti, verrà erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 15 ottobre 2016 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 3 è la seguente:

- ✓ copia dell' attestato di iscrizione all'anno scolastico 2016/2017 dello studente rilasciato dalla struttura scolastica pubblica o privata;
- ✓ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO

Art. 1 - Oggetto

La Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l'assegnazione di n. **900** Premi/Studio, per gli studenti (figli di agenti/rappresentanti ed agenti/rappresentanti), che nell'anno 2015 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuola Secondaria di 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica.

I premi studio posti a concorso nell'anno di concorso 2015 sono ripartiti come segue:

- 1.** n. **500** da Euro **500,00** ciascuna, per studenti, figli di Agenti/Rappresentanti di Commercio, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola secondaria di 2° grado "maturità" al termine dell'anno scolastico 2014/2015;
- 2.** n. **210** da Euro **700,00** ciascuna, per studenti, figli di Agenti/Rappresentanti di Commercio, che hanno conseguito una "Laurea di primo livello" nel corso dell'anno 2015;
- 3.** n. **185** da Euro **1.000,00** ciascuna, per studenti, figli di Agenti/Rappresentanti di Commercio, che hanno conseguito una "Laurea specialistica" nel corso dell'anno 2015;
- 4.** n. **4** da Euro **1.000,00** ciascuna, per studenti/lavoratori regolarmente iscritti alla Fondazione – di cui al punto e. dell'art. 3 – in qualità di Agenti/Rappresentanti di commercio che hanno conseguito una "Laurea di primo livello" o una "Laurea specialistica" nel corso dell'anno 2015.
- 5.** n. **1** da € **5.000,00** ciascuno per corsi di specializzazione/master post laurea specialistica mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell'anno 2015.

Art. 2 – Requisiti

Il concorso è riservato ai seguenti soggetti:

- ✓ Figli di agenti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri); i figli debbono essere fiscalmente a carico degli iscritti alla data dell'evento.
- ✓ Figli, fiscalmente a carico alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico, di pensionati ENASARCO¹.
- ✓ Orfani di pensionati ENASARCO;
- ✓ Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia e un'anzianità contributiva complessiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;
- ✓ Agenti in attività, alla data dell'evento, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, che al 31 dicembre 2015, presenti un saldo

¹ Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2015 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

attivo non inferiore ad euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri).

Per essere ammessi al concorso, i richiedenti dovranno aver conseguito:

- ✓ Diploma conclusivo di un ciclo di studio nell'anno scolastico/accademico 2014/2015;
- ✓ Votazione finale così determinata:
 - non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
 - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
 - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 30 aprile 2016 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda di premio studio sarà respinta.

Art. 6 – Titoli di preferenza

Le borse di studio verranno assegnate secondo una graduatoria di merito redatta per ciascun livello scolastico; a parità di votazione, costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza:

- ✓ lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- ✓ lo stato di orfano di uno dei genitori;
- ✓ l'appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all'atto della domanda;
- ✓ l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente o del pensionato;
- ✓ il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare.

Art. 7 – Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avverrà con *Determina* del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità di incasso delle somme.

Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnato più di un premio studio, con la sola eccezione di famiglie in cui uno o più concorrenti risultassero regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco in qualità di Agenti/Rappresentanti di commercio (studenti/lavoratori).

In caso di partecipazione e vincita di due o più componenti dello stesso nucleo familiare (studenti/figli d'iscritti) i criteri di assegnazione saranno i seguenti:

- ✓ Se i componenti concorrono per assegnazione di premio del medesimo livello scolastico, sarà assegnato un solo premio al componente che nella graduatoria si sarà classificato nella posizione migliore;
- ✓ Se i componenti concorrono per assegnazione di premio per diverso livello scolastico, sarà assegnato un solo premio al componente con il più alto livello scolastico;
- ✓ Anche qualora i genitori siano entrambi iscritti alla Fondazione, non potrà che essere erogato un solo premio studio per ciascun nucleo familiare.

Il criterio di assegnazione è, invece, così disposto nel caso in cui tra i concorrenti/vincitori di uno stesso nucleo familiare vi siano anche Agenti regolarmente iscritti alla Fondazione: assegnazione di due premi di studio se almeno uno dei vincitori è uno studente figlio a carico di un iscritto ENASARCO, un solo premio studio al partecipante/vincitore più giovane, nell'ipotesi in cui i concorrenti risultati vincitori siano entrambi studenti/lavoratori regolarmente iscritti alla Fondazione in qualità di Agenti/Rappresentanti di commercio.

Art. 8– Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA

Art. 1 – Oggetto

Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o inerenti la previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 10 premi per tesi di laurea, dell'importo di Euro 2.600,00 ciascuno.

La tesi dovranno avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:

- ✓ Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;
- ✓ Previdenza Enasarco

Le tesi dovranno essere state discusse da concorrenti laureatisti in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell'anno 2015.

Art. 2 – Requisiti

I concorrenti dovranno aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 100/110.

Il concorso è riservato a:

- ✓ Figli degli agenti in attività, fiscalmente a carico, alla data dell'evento, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- ✓ Figli fiscalmente a carico, alla data dell'evento, dei pensionati ENASARCO. Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2015 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- ✓ Saranno, invece, considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- ✓ Orfani dei pensionati ENASARCO;
- ✓ Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno due anni, per decessi avvenuti mentre era in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale e un'anzianità contributiva complessiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;
- ✓ Agenti in attività con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.063,00

ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 30 aprile 2016 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati:

- ✓ copia della tesi discussa;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda di premio sarà respinta.

Art. 6 – Commissione

La Commissione aggiudicatrice, nominata dal Presidente della Fondazione ENASARCO, sarà composta, oltre che dal Presidente stesso, dal Direttore Generale, da tre Dirigenti della Fondazione ed un Funzionario del Servizio Prestazioni indicato dal Dirigente del Servizio Prestazioni.

Art. 7 – Valutazione

La Commissione, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/PIF, redigerà una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.

Il punteggio terrà conto di quanto segue:

- ✓ Voto di laurea conseguito;
- ✓ Contenuti della tesi.

A parità di votazione costituiranno, nell'ordine, titoli di preferenza nell'assegnazione dei premi:

- ✓ lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- ✓ lo stato di orfano di uno dei genitori;
- ✓ l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente o del pensionato;
- ✓ l'appartenenza a famiglia numerosa.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 8 – Graduatoria

I premi verranno assegnati con delibera del Presidente della Fondazione, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente art.6. Il Servizio Prestazioni/PIF provvederà a comunicare ai vincitori l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it.) e la modalità per l'acquisizione del premio.

Art. 9 – Divulgazione

La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.

CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO

Art. 1 – Oggetto

La Fondazione bandisce un concorso annuale per la concessione di n. 30 assegni di importo massimo di euro 5.200,00, che verranno corrisposti in due semestralità di Euro 2.600,00 ciascuna, in favore dei pensionati ENASARCO, a titolo di contributo per le spese di ospitalità, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.

Nell'ipotesi in cui il soggiorno abbia avuto inizio dopo il 1° gennaio ma, comunque, entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, l'importo verrà proporzionalmente ridotto.

Nel caso in cui i posti messi a concorso non vengano totalmente assegnati, potranno concorrere per i posti vacanti i/le vedovi/e dei pensionati. In tal caso nel redigere la graduatoria si terrà conto, oltre che delle condizioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del successivo art. 2 dello stato di bisogno, anche dell'età, nonché se lo/la stesso/a sia unico membro del nucleo familiare.

Art. 2 – Requisiti

Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ Aver superato il 65° anno di età;
- ✓ Essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale, inabilità o ai superstiti erogata dall'Enasarco²;
- ✓ Non svolgere alcuna attività lavorativa;
- ✓ Essere titolari di un reddito individuale complessivo annuo lordo ai fini IRPEF non superiore ad euro 19.534,00;
- ✓ Aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 30 aprile 2016 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere corredate dalla dichiarazione in originale della Casa di riposo dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato al richiedente, l'ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso

² Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2015 ed abbiano avanzato alla Fondazione domanda di pensione entro il termine ultimo di ammissione al concorso. Saranno considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine per l'ammissione al concorso.

totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicato l'entità della quota rimborsata.

Art. 5–Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 – Graduatoria

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al reddito ed all'età del richiedente, come da tabelle (A e B) che seguono. A parità di punteggio sarà collocato nella posizione più alta della graduatoria il concorrente di maggiore età.

Tabella A: Punteggio Età

ETA'	PUNTI
65	5
66	6
67	7
68	8
69	9
70	10
71	11
72	12
73	13
74	14
75	15
76	16
77	17
78	18
79	19
80	20
81	21
82	22
83	23
84	24
85	25
86	26
87	27
88	28
89	29
90	30
>90	31

Tabella B: Punteggio Reddito.

SCAGLIONI DI REDDITO		PUNTI
DA	A	
0	3.300,00	40
3.300,01	4.100,00	39
4.100,01	4.900,00	38
4.900,01	5.700,00	37
5.700,01	6.500,00	36
6.500,01	7.300,00	35
7.300,01	8.100,00	34
8.100,01	8.900,00	33
8.900,01	9.700,00	32
9.700,01	10.500,00	31
10.500,01	11.300,00	30
11.300,01	12.100,00	29
12.100,01	12.900,00	28
12.900,01	13.700,00	27
13.700,01	14.500,00	26
14.500,01	15.300,00	25
15.300,01	16.100,00	24
16.100,01	16.900,00	23
16.900,01	17.700,00	22
17.700,01	18.500,00	21
18.500,01	19.534,00	20

Art. 7 – Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avverrà con *Determina* del Direttore Generale, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito *www.enasarco.it*) e la modalità di incasso delle somme.

Art. 8– Dichiarazione

I vincitori, alla scadenza di ciascun semestre, dovranno presentare una dichiarazione rilasciata dalla Casa di riposo che attesti l'effettivo godimento del periodo di ospitalità.

Art. 9 – Calcolo del contributo

Il contributo della Fondazione non potrà superare la spesa totale, realmente sostenuta e regolarmente documentata dal pensionato, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.

Il contributo della Fondazione sarà, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.

Nell'ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l'assegno sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni.

Art. 10 – Decesso

Eventuali importi residui, derivanti dal decesso del pensionato, intervenuto nel corso del semestre, potranno essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro sei mesi dalla data del decesso del beneficiario.

Art. 11 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 1 – Oggetto

Agli agenti di commercio i cui figli portatori di handicap siano titolari di certificazione che riconosca la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona, la Fondazione eroga un contributo di euro 1.000,00 annue, non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà.

Art. 2 –Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere un agente in attività, alla data di presentazione della domanda, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- ✓ essere titolare di una pensione diretta Enasarco.
- ✓ essere titolare di un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini IRPEF anno 2015 non superiore ad euro 39.069,00

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà comunque erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 30 giugno 2016 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ Certificazione in copia conforme all'originale, contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di handicap con condizioni di gravità del figlio, riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex Legge 18/1980 così come modificata dall'art. 1 della Legge 508/1988 (invalidità civile con accompagnamento);
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5 – Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 –Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE

Art. 1 - Oggetto

L'assegno è una prestazione a carattere integrativo e facoltativo che la Fondazione riconosce ai titolari di pensione di inabilità permanente, ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona.

L'importo dell'assegno è fissato in Euro 1.200,00 annue non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà e/o con il contributo per spese di Ospitalità in case di Riposo erogati dalla Fondazione.

Art. 2 –Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
- ✓ essere titolare dell' assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 Art. 5, comma 1– indennità di accompagnamento)
- ✓ essere titolare di un reddito individuale complessivo lordo ai fini IRPEF anno 2015 non superiore a euro 26.000,00.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO entro il 30 giugno 2016 nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- ✓ certificazione INPS, in copia autenticata, attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (assegno mensile per assistenza personale e continuativa);
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5 – Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui al punto 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto alla prestazione, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 –Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

EROGAZIONI STRAORDINARIE

Art. 1 - Oggetto

Il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore Generale, è autorizzato a disporre erogazioni straordinarie di assistenza e solidarietà nelle particolari situazioni di stato di bisogno di seguito riassunte:

- a) calamità naturali o disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento;
- b) grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, con coinvolgimento di beni immobili e mobili connessi alla vita familiare o professionale dell'iscritto.
- c) spese mediche documentate derivanti da malattie gravi, ricoveri o infortuni occorsi all'iscritto o ad un suo familiare (coniuge convivente e figli a carico) non coperte dalla polizza sanitaria della Fondazione Enasarco;
- d) spese funerarie documentate relativamente al decesso del coniuge convivente o dei figli a carico dell'iscritto/pensionato alla Fondazione;
- e) stati di bisogno di eccezionale gravità debitamente documentati.

Il CDA della FONDAZIONE potrà decidere erogazioni straordinarie per casi di particolare gravità.

Art. 2 – Requisiti

La prestazione è riservata a:

- ✓ agenti in attività con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- ✓ pensionati Enasarco titolari di un trattamento previdenziale di vecchiaia, inabilità o invalidità permanente parziale, anche se non più in attività;
- ✓ orfani minorenni di iscritti Enasarco, aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno un anno nell'ultimo quinquennio.

Per poter accedere alla prestazione, il richiedente ed i membri del nucleo familiare devono aver dichiarato, nell'anno precedente la domanda, redditi imponibili ai fini IRPEF d'importo non superiore a euro 39.069,00, con la sola eccezione di richieste formulate specificatamente per eventi straordinari di cui al punto a) dell'art. 1.

Ad ogni singolo iscritto potrà essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria nell'arco dell'anno solare.

Qualora più membri dello stesso nucleo familiare che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta ad uno solo di loro.

Il richiedente non dovrà, inoltre, aver presentato domanda per la medesima erogazione nel triennio precedente (2013/2015) l'anno della richiesta.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Art. 4 – Documentazione

Per ottenere la prestazione la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione
- ✓ documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia autenticata della stessa) purché di entità rilevante;
- ✓ documentazione medica (se collegata alla motivazione della richiesta);
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Solo nei casi di calamità naturali e disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento o in relazione a grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno essere presentate:

- ✓ foto di beni mobili e immobili danneggiati;
- ✓ perizie tecniche rilasciate da professionisti pubblici o privati abilitati in relazione ai danneggiamenti subiti;
- ✓ documentazione amministrativa rilasciata dagli Enti locali preposti in merito ai provvedimenti adottati a seguito degli eventi sopra descritti;
- ✓ documentazione inerente a denunce/querele presentate, in merito alla situazione descritta, presso le Autorità di pubblica sicurezza;
- ✓ copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5 – Decadenza del diritto

La mancata produzione della documentazione richiesta sarà considerata causa di decadenza dal diritto all'erogazione, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 –Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

SOGGIORNI TERAPEUTICI IN LOCALITÀ TERMALI CONVENZIONATE

Art. 1 – Oggetto

Allo scopo di sostenere la categoria assistita nelle situazioni di necessità sanitaria, la Fondazione Enasarco contribuisce alla partecipazione degli iscritti ai soggiorni termali mediante una convenzione con strutture alberghiere dislocate su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – Requisiti

Ai soggiorni termali potranno essere ammessi:

- ✓ gli agenti/rappresentanti con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2015, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 3.063,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- ✓ i pensionati ENASARCO³ che percepiscono una pensione di vecchiaia, di inabilità permanente o invalidità permanente parziale.

Art. 3 – Domande

Le richieste di ammissione ai soggiorni termali della Fondazione ENASARCO, redatte sull'apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata alla FONDAZIONE ENASARCO – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA, entro il termine improrogabile del 15 aprile 2016 (data del timbro postale di spedizione).

Art. 4 – Modalità di partecipazione ai turni di bassa stagione

I turni di partecipazione saranno di 14 giorni consecutivi.

Gli agenti in attività non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi tre anni; i pensionati non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi due anni.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, agenti in attività e pensionati potranno essere ammessi con versamento a loro carico del 100% della retta alberghiera e successivamente essere ammessi ai soggiorni termali per analogo numero di prestazioni, alle condizioni precedenti.

³ Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2015, o abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione domanda di pensione entro il 15 maggio 2016.

Saranno considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il 15 maggio 2016.

Ai **soggiorni termali in bassa stagione** potranno partecipare gli agenti in attività ed i pensionati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nei limiti dei posti disponibili, secondo le modalità sotto elencate:

- ✓ reddito nucleo familiare annuo lordo ai fini IRPEF percepito nell'anno 2015 non superiore ad euro 19.534,00, con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al **30%** della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;
- ✓ reddito nucleo familiare annuo lordo ai fini IRPEF percepito nell'anno 2015 da euro 19.534,01 a euro 26.046,00, con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al **50%** della spesa, convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;
- ✓ reddito nucleo familiare annuo lordo ai fini IRPEF percepito nell'anno 2015 da euro 26.046,00 a euro 32.557,00 con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al **70%** della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;
- ✓ reddito nucleo familiare annuo lordo ai fini IRPEF percepito nell'anno 2015 **superiore a euro 32.557,00** con versamento a loro carico del 100% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione.

La quota di compartecipazione versata sarà, altresì, restituita agli ammessi, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall'art. 2.

Art. 5 – Modalità di partecipazione ai turni di alta stagione

I turni di partecipazione saranno di 14 giorni consecutivi.

Gli agenti in attività non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi tre anni; i pensionati non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi due anni.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, agenti in attività e pensionati potranno essere ammessi con versamento a loro carico del 100% della retta alberghiera e successivamente essere ammessi ai soggiorni termali per analogo numero di prestazioni, alle condizioni precedenti.

Ai soggiorni termali in alta stagione potranno partecipare gli agenti in attività ed i pensionati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 lettere a) e b), nei limiti dei posti disponibili, le domande di ammissione, dovranno, essere corredate dall'attestazione del versamento anticipato alla Fondazione, pari al 100% della spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera.

La quota di compartecipazione versata sarà, altresì, restituita agli ammessi, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall'art. 2.

Art. 6 – Documentazione

Gli iscritti dovranno allegare, alla domanda di ammissione al soggiorno termale (disponibile sul sito www.enasarco.it), la seguente documentazione:

1. il certificato medico redatto sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito www.enasarco.it) dovrà essere compilato in ogni sua parte dal medico curante, il quale dovrà indicare:
 - ✓ la diagnosi dell'affezione per la quale viene richiesto il soggiorno termale;
 - ✓ la località termale consigliata;
 - ✓ il tipo di cura termale prescritta.
 - ✓ se il richiedente è autosufficiente.
2. la ricevuta attestante il versamento anticipato della quota di compartecipazione;
3. copia del documento di identità valido del richiedente.

La corresponsione alla Fondazione della quota di compartecipazione dovrà essere effettuata in anticipo esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 77033009 intestato alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIF - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 ROMA.

Ogni altra forma di pagamento sarà respinta.

Art. 7 – Decadenza del diritto

La presentazione delle domande oltre il termine di cui all'art. 3, e la mancata produzione della documentazione richiesta, saranno considerate causa di decadenza dal diritto al soggiorno, e la domanda sarà respinta.

Art. 8 – Modalità di ammissione

L'ammissione al soggiorno termale è subordinata all'invio di tutta la documentazione di cui al precedente art. 6 ed al giudizio favorevole del medico fiduciario della Fondazione.

Effettuata l'istruttoria, al richiedente viene comunicato l'esito della domanda.

In caso di esito positivo all'iscritto viene assegnato il turno e l'Hotel, nei limiti delle disponibilità degli stessi.

Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti di turno e/o di albergo.

Le richieste di partecipazione ad un turno diverso da quello assegnato dovranno essere presentate esclusivamente alla Fondazione che potrà accoglierle, nei limiti della disponibilità dei posti, per motivi debitamente documentati quali ricovero ospedaliero, malattia, o gravi eventi familiari.

Una volta ricevuta la lettera di ammissione, il richiedente dovrà:

- ✓ dare immediata conferma della loro partecipazione alla direzione dell'Hotel, precisando se il soggiorno verrà effettuato in stanza singola, doppia o multipla. In difetto di comunicazione non sarà assicurata la sistemazione nell'Hotel assegnato. Per l'uso della camera singola gli interessati dovranno corrispondere direttamente alla struttura alberghiera una maggiorazione della tariffa del 5% della quota intera;

- ✓ farsi rilasciare dal proprio medico di base la prescrizione della cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale e prendere immediati accordi con gli stabilimenti termali.

Gli ammessi al soggiorno termale dovranno presentarsi presso l'albergo assegnato, muniti obbligatoriamente della lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, all'inizio del turno, pena il mancato riconoscimento della prestazione.

A conclusione del soggiorno i partecipanti hanno l'obbligo di consegnare all'albergo, presso il quale sono stati ospitati, una dichiarazione rilasciata dall'azienda termale che attesti l'avvenuta effettuazione della terapia sanitaria.

Art. 9 – Rinuncia al soggiorno

La rinuncia al soggiorno termale dovrà essere comunicata alla struttura alberghiera assegnata ed alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIF - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma, a mezzo telegramma almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, restituendo esclusivamente a mezzo posta la lettera di ammissione.

Nel caso in cui la rinuncia pervenga oltre il termine dei 20 giorni prima dell'inizio del turno e la stessa sia determinata da comprovati motivi debitamente documentati, quali ricovero ospedaliero, malattia, o gravi eventi familiari, non sarà applicata alcuna penale e la quota di compartecipazione sarà restituita integralmente.

Nel caso in cui l'iscritto, per cause di forza maggiore, non si presenti nella struttura all'inizio del turno e nei due giorni successivi, la Fondazione applicherà una penale pari al 50 % dell'intera retta relative alle due giornate di mancato soggiorno.

Art. 10 - Soggiorno parziale

Eventuali lievi ritardi nell'inizio del turno, dovuti a cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente comunicati dall'assistito alla Direzione dell'Azienda, a mezzo telegramma. La Fondazione non rimborserà in nessun caso la quota di partecipazione versata.

Qualora l'iscritto interrompesse il suo soggiorno dopo un periodo pari o superiore alla metà del turno, la Fondazione non rimborserà in nessun caso la quota di partecipazione versata.

Qualora l'iscritto interrompesse il suo soggiorno dopo un periodo inferiore alla metà del turno, la Fondazione tratterrà dalla quota di partecipazione versata la retta al 100% per le giornate di effettiva presenza e per il restante periodo un terzo della retta stessa.

Eventuali differenze a credito saranno rimborsate all'iscritto successivamente alla fatturazione alle strutture alberghiere.

L'ammesso che dovrà anticipatamente lasciare il soggiorno, non potrà accedere nel corso dello stesso anno, ad altri turni nella stessa o in altre località, nei seguenti casi:

- ✓ accertate controindicazioni a qualsiasi cura termale;

- ✓ prescrizione medica successiva di una cura termale diversa da quella autorizzata dal medico fiduciario della Fondazione.

Art. 11 – Accompagnatore

Gli ammessi al soggiorno termale che desiderassero farsi accompagnare, dopo aver ricevuto la relativa lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, in cui è specificata l'assegnazione del turno e dell'albergo, dovranno prendere accordi diretti con la direzione della struttura alberghiera.

L'accompagnatore (o gli accompagnatori) non potrà essere ospitato, presso l'albergo assegnato, senza il preventivo accordo con la direzione della struttura alberghiera. Per l'accompagnatore (o gli accompagnatori), ospitato nella medesima stanza, la quota, a totale carico di quest'ultimo, sarà pari a quella praticata alla Fondazione (100%) dalla struttura alberghiera per l'intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%.

La quota di soggiorno dell'accompagnatore (ed eventuali spese relative a servizi non convenzionati) dovrà essere versata direttamente alla direzione dell'albergo.

Art. 12 – Condizioni di trattamento

Gli ammessi potranno prendere visione delle condizioni di trattamento previste dalla convenzione stipulata dall' Enasarco presso la direzione dell'Hotel, fin dal momento dell'arrivo.

Ogni ammesso al soggiorno termale sarà sottoposto a visita medica dai sanitari dello stabilimento termale, al fine di accertare le condizioni fisiche generali.

Sono a completo carico dei partecipanti le spese di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi non convenzionati.

Art. 13 – Rimborso retta

La Fondazione richiederà agli ammessi il rimborso della retta corrisposta dall'ENASARCO all'albergo per il soggiorno termale usufruito nei casi in cui:

- ✓ siano state effettuate cure termali in località diversa da quella assegnata dalla Fondazione;
- ✓ non sia stata presentata all'albergo presso il quale sono stati ospitati, la dichiarazione prevista dall'Art. 8.

Art. 14 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione, in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti.

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

Art. 1 – Oggetto

Nel caso di decesso dell'iscritto sarà erogato un contributo di importo pari ad euro 1.000,00 al coniuge superstite (coniugato o legalmente separato al momento del decesso).

In assenza di coniuge superstite, il contributo potrà essere erogato al tutore di figli minori o a figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro.

Art. 2 – Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti di seguito riportati:

- ✓ Anzianità contributiva dell'agente deceduto di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia;
- ✓ Anzianità contributiva dell'agente deceduto di almeno cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;
- ✓ Titolarità di pensione ENASARCO da parte dell'agente deceduto, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito *www.enasarco.it*, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dalla data del decesso.

Art. 4 – Documentazione

La domanda per la concessione del contributo dovrà essere corredata da copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Art. 5–Decadenza del diritto

La mancata produzione della documentazione richiesta, sarà considerata causa di esclusione dal concorso, e la domanda sarà respinta.

Art. 6 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE

Art. 1 – Oggetto

Al fine di fornire risposte sempre attuali e strumenti utili a seguire le nuove complessità del mercato e le implicazioni economiche ed imprenditoriali, nonché ad approfondire studi e ricerche di carattere giuridico, economico e statistico che interessino la professione dell'agente, la Fondazione ENASARCO ha messo a punto un programma dedicato all'Alta Formazione ed alla Specializzazione, riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.).

Art. 2 – Requisiti

Gli agenti che operano sotto forma di società di capitale per partecipare ai programmi di Formazione e Specializzazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ essere iscritti alla Fondazione Enasarco da almeno cinque anni, di cui gli ultimi 3 consecutivi (2013/2014/2015);
- ✓ essere titolari almeno di un rapporto di agenzia attivo.

Art. 3 – Tipologie d'intervento

La Fondazione ENASARCO, provvederà alla organizzazione di percorsi di Formazione, articolati su una o più sessioni, da tenersi in aree territoriali suddivise per bacini di utenza, in relazione alla dislocazione sul territorio nazionale dei soggetti beneficiari (ad esempio: Milano/Padova/Bologna per l'area nord; Roma/Bari per l'area centro e sud, etc.).

Il programma sarà pubblicato sul sito della Fondazione www.enasarco.it, disponibile per la consultazione da parte dei soggetti interessati.

Art. 4 – Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla FONDAZIONE ENASARCO nei modi e con le forme da essa stabilite.